



REGNO D' ITALIA — Dipartimento del Reno

Nome di DIO. Adì 30 di *Aprile* 1813 In Bologna,

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Sig.

al quale spetta, ed appartiene l' infrascritta *abitazione* da, concede, affitta, ed a termini prescritti nel Codice Napoleone Libro III. Titolo VIII. Capo II. Sezione I. e II. alluoga a *Luigi Lanatti* presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Figione un

situat in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Antonio* nella Strada *San Tomaso* al N. *509* appresso li suoi noti confini, e ciò pel tempo, e termine di *un anno* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *1814* e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; E ciò fatto, e fa detto *Luigi Lanatti* Locatore da una parte, perchè il detto *Luigi Lanatti* Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene d' usare, e godere detto *appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto conforme, e secondo le disposizioni del Codice al titolo, e Capo predetti, e di più dare, e pagare per Figione, ed Affitto di detto *appartamento* al detto Locatore o suoi Eredi, e Successori Lire *376.68*

ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERCINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro SIGNORE in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Lire

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma, di ragione ec., e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimonj, Anno, Mese, e DI suddetti

Bologna Tipografia Sassi.)

Pigione Annuale — — — — — Lir. *376.68*

Luigi Lanatti vedova Fabi Conduttore

Fran. Cabri fui testimonia e vidi fare le sudette sottoscrizioni
Ubaldo Menzhi fui testimonia e vidi fare le sudette sottoscrizioni



GOVERNO PONTIFICO. — Provincia di Bologna.

Al Nome di DIO. A dì 6 di *Marzo* 1817 In Bologna.

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Sig. *Ant. Vignoni Marchese* *de' S. S. S. S.*

Leorino Monti *Gianni Polver. Terri* al quale spetta, ed appartiene l' infrascritto, *Agostino*
Amministratori dello Stato Ferrarese

dà, concede, affitta, ed a termini prescritti dalle veglianti Leggi alluoga al *Fig. Filippo S. S. S. S. Fornasini*, e sua famiglia presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un Appartamento al primo Piano della parte davanti con due Stagioni, consistenti in una Sala grande, una Anticamera, con cinque Camere con cucina, due sgombracucina con due piccoli camerini ad uso di stippiera, il tutto con suoi usi, e bustole, con sei porte alle finestre davanti con Stanza e cantina il tutto con sue chiavi, e chiavature, come pure tutte le finestre a vetri.

Posto in Bologna sotto la Parrocchia di San Benedetto nella Strada detta *Sagliera* al N. 519 appresso li suoi noti confini, e ciò pel tempo, e termine di *tre Anni* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *seventi*; E ciò ha fatto, e fa detto *Ant. Vignoni Marchese* Locatore da una parte, perchè il detto *Fig. S. S. S. S. Fornasini* Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene d' usare, e godere detto appartamento ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto conforme, e secondo le disposizioni delle veglianti Leggi predette, e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto appartamento

cinquanta *Scudi Romani* ogni Anno durante la presente Locazione, o sua tacita, od espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro SIGNORE in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore, di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altr' Anno qual' ora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma, di ragione ec. e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimony; Anno, Mese, e Dì suddetti.

Figione Annuale - - - - - Scudi 50.000.000

Att. Licenziat. Mand. C. Laura Saccaione etc

Filippo Jac. Tomassini

Carlo Bombini Jac. Testimoni
Gab. Ugarelli Testimonio

Parti in Bologna sotto la Parrocchia di S. ...
nell' ...
condi ...
gio ...
e ...
obbligazioni ...
re ...
confirma ...
dare ...
al detto ...
ogni ...
vinzioni ...
della B. VERGINE ...
Natali ...
sione ...
Re ...
S' ...
qual' ...
anche ...
pelle ...
Si ...
Alle ...
mente ...
il ...

Tipografia alla Colomba. Scritto da casa in Città.



Al Nome di Dio. - A di *tre* di *Marzo* - 1862

Seppantuno.

IN BOLOGNA.

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Signor *Antonio Calegari Mandatario Speciale delli Sig. Eredi del fu Sig. Carlo Tornafini* al quale spetta, ed appartiene l' infrascritto *Appartamento* dà, concede, affitta, ed a termini prescritti dalle veglianti Leggi alluoga alla *Sig. Costanza Lenti di Ferrara, e sua Famiglia.*

presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un *Appartamento al piano di mezzo consistente in una Camera d' ingresso che mediante l'uscio da una parte mette alla Cucina con Camino con Stoffa capotta di legno Due Torrioni con graticole di ferro da levarsi e mettere. Uno sgombrato con sciaquattore con tre ferri murati per Serchi, ed altro, sedile in diparte con finestri e Telari a vetri. Dall' altra parte mediante l'uscio introduce in una Camera da Pranzo con Camino, e paracamino di tela, con l'assa di noce a lustro sovrapposta, con Due Deposigli nelle Cantunate con l'asse in dentro con serrature e Chiavi Una Sala con Due Finestre e Deposigli ed una Anticamera con Camino e paracamino di tela colorata che riceve lume da una finestra che guarda nella pubb. Strada nella qual stanza vi sono Due Buffole che introducono in Due Camere da Letto l'una delle quali viene lume med. finestra dalla pubb. Strada dopo la quale eravi altra Camera da letto annessa e possia un Gabinetto con finestra più piccola con Tondina di tela colorata all' infuori ed uno Stanziolino con due sciaquattore. Finalmente una Camerina ad uso di Studio. Il tutto munito di buone finestre grandi con Telari e lastroni sani, meno in Cucina che sono a vetri colle sue sportelline in tutte. Serchiane nelle finestre davanti e scuri in due parti in quelle che*

Posto in Bologna sotto la Parrocchia di S. Benedetto nella Strada denominata *Galliera* al N. 529 - appresso li suoi noti confini,

e ciò pel tempo, e termine di un Anno da cominciarsi all' 8 Maggio prossimo avvenire, e da finirsi l' 8 Maggio 1862: *Seppantadue* ; E ciò ha fatto, e fa detto

Sig. Calegari Mandatario Locatere da una parte, perchè *la* detto *Signora Lenti Costanza* Conduttore dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni spontaneamente promette,

conviene d' usare e godere detto *Appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto conforme, e secondo le disposizioni delle veglianti Leggi predette, e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *Appartamento* al detto Locatore, o suoi Eredi, e Successori *Sudi Cento romani* *£ 100. £ 532* ogni Anno durante la presente Locazione, e sua tacita, od espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore in ciascu' Anno senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, e in ogni ecc.

guardano dalla parte del pubb. Giardino con tutti li suoi ferramenti necessari ed opportuni. Piccola Cantina colle due Calastre e granaro grande con altro piccolo superiormente munito pure di buone serrature e Chiavi. In dette finestre dell' Appartamento vi sono li suoi ferri murati per collocarvi li ferri a traverso per le Portiere.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto Affitto sia in tutto, che in parte, perchè così ec., ne potrà esercitare alcuna novazione, cambiamento od abrasione veruna nel detto *Appartamento* locatogli senza espressa intelligenza e permesso del Locatore, perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un altr'Anno qual' ora per l'una o per l'altra delle Parti non siasi dato, e denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la Somma di *Scudi Cinquante Romani pari ad Italiane £ 266. -*

Finalmente resta convenuto nel caso, che il Sig. Conduttore, o suo Fideiussore non adempiano agli patti, convenzioni, ed obblighi sopra trascritti, per cui il Sig. Locatore fosse obbligato a fare atti giudiziali, le spese tutte sì ripetibili, che irripetibili, giudiziali e stragiudiziali staranno a carico del detto sig. Conduttore, o suo Fideiussore, perchè così di patto espresso, come pure starà a carico del Conduttore le spese del Comiato giudiziale.

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l'infrascritto

il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell'escussione in ogni ec., eleggendo il suo domicilio in Bologna nella Strada

Per l'osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma di ragione ec., e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degl'infrascritti Testimoni.

Pigione Annuale *Scudi* Cento romani *£ 100. e ffiano* *£ 532 =*


Dovrà ogni Anno detta Sig. Conduttrice far pulire li Camini tutti della Puligine almeno Due volte l'Anno. Come pure dovrà conservare detto Appartamento nello stato consegnatogli, e sicchè alla fine della Locazione in caso contrario dovrà risponderne ogni Danno.

Ant. Ucciyani
Locatore
e Mandatario Generale

Costanza Lotti



GOVERNO PONTIFICO



AL NOME SANTISSIMO DI DIO.

A dì 30 di *Genaro* 1826 (1826) in Bologna.

Per la presente privata Scrittura si dichiara come il Sig. *Filippo Tommasini*

Tommasini Erede della fu Vittoria Tommasini Ved. Sambesini, ed Agente dello Stato del fu Giovanni Tommasini al quale spetta, ed appartiene l'infrascritto appartamento da, concede, affitta, ed a termini prescritti dalla Legge alluoga a S. Antonio *Stagni* presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducenti a pigione un appartamento a pian terreno, consistente in quattro

Camere, ed una Loggia, Cucina col suo Scombra col sedile, Paravento, fiammiera, il tutto fornito de' suoi Utensili, Serrature e chiavi, Tellari alle Finestre con suoi Vetri da mantenere dal fondatore. E più un Orto con una sciepa con obbligo al conduttore di mantenerlo di rappa viva come si ritrovano al presente e di pagare le Viti a' suoi spese; si conviene più, che ogni anno il Conduttore debba a tutto suo spese per #

situato in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Benedetto* nella Strada *della Via Galliera* al N. 529 e ciò pel tempo, e termine d'anni *uno* da comincarsi alli 8. Maggio p. v., e da finirsi li 8. Maggio 1827 e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; e ciò ha fatto, e fa detto Sig. *Filippo Tommasini* Locatore da una parte, perchè il detto Sig. *Antonio Stagni* Conduttore dall'altra, sotto l'infrascritta obbligazione de' beni spontaneamente promette, e conviene di usare, e godere detto appartamento ad arbitrio d'uomo da bene, ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili locazioni; e di più pagare per pigione di detto appartamento al detto locatore, o suoi ec. scudi *ventotto Romani* ogni anno durante la presente locazione in due rate, cioè la metà li quattordici Agosto e l'altra li ventiquattro Dicembre di ogni anno e senza eccezione alcuna ec.

Resta però espressamente interdetto al conduttore di sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte, perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente locazione per un' altro anno qualora per l'una, o per l'altra delle parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa città, e ciò nonostante che questa locazione siasi fatta mediante scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di scudi

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed insolido qual sigurtà solidale l'infrascritto Sig. *Francesco*

Baraldi di S. Pietro Inferale il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell'escussione in ogni ec.

Per l'osservanza delle quali cose le parti suddette obbligano se stesse, loro eredi, e beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione. In Fede

publire i famini che abitano in detto appartamento, altrimenti pagherà loro facon
delo, al Creatore bij. 20 per ogni famiglia non publire

Filippo Tommasini Erede

Antonio Stagni afermo

Fran. Baraldi Parti Solidale

Luigi Colli per l'Espresso

Luigi Lucchesini Testimone

Tip. Sassi.



Al Nome di DIO . A di 22 di *Ferraro* 1828 In Bologna

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento; si dichiara come il Sig. *Filippo Tia. Tomasini uno degli Eredi*

ed Agente dello Spas del fu *Giovanni Ferrarelli* al quale spetta, ed appartiene l' *infrascritto Appartamento* di, concede, affitta, ed a termine prescritto dalla Legge alluoga a *Sig. D. Luigi Praxiani e sua Famiglia* presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione un *Appartamento a pian terreno, consistente in tre camere ed una salotta con fiamma, e con suo parafiamma di Tela, una Loggia due porte in una nicchia sopra in terra, Cucina con Capotta nella soffitta, suoi Fornelli con due fornelli di Ferro dal quale, è da metterle, Sombra con sediciano, e Sedile con Fiumi murati nel muro, da porvi il Calcedro, e la Grada per tirar l'acqua dal Pozzo*

situato in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Benedetto* nella strada denominata *Via Palliera* al N. 529 appresso li suoi noti confini e ciò pel tempo, e termine di *anni uno* da cominciarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *18 Ventinove (1829)* e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; E ciò ha fatto, e fa detto *Sig. Filippo Tia. Tomasini* Locatore da una parte, perchè il detto *Sig. D. Luigi Praxiani* Conduttore dall' altra, sotto l' *infrascritta* obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene, d' usare, e godere detto *Appartamento* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili Locazioni, e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *Appartamento* al detto Locatore o suoi Eredi, e Successori Scudi *Quaranta Tomasini* ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro *IGNORE* in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi _____

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' *infrascritto Sig. Alessandro Sacchetti* il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed *infrascritte* obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione, e per fede della verità la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli *infrascritti* Testimonj, Anno, Mese, e Di suddetti

X *Tipografia Arcivescovile* . X

Pigione Annuale — Scudi *£ 40.* —

Ferraro, e fiamma con due sportelli alle due Finestre, Tellari alle Finestre con Verrate, dalla parte della strada in quattro parti con altrettanti sportelli per ciascuna, e dalla parte di dentro con due solammente spendo i Tellari in due pezzi, dovendo il tutto mantere a spese del Conduttore. E vice nella camera grande interna con due Finestre grande fornide di Tellari avanti per Tellari

iserramentis necessarij, e Lascroni pure da mantenersi come retro. In
fine si comprende nella Locazione anche un Orticello con Pergolato di
Vite e due Sciepi da coltivarsi a spese del predetto S.^o Conduttore. Dello
appartamento è tutto fornito di Porte, Usci, e Bustole con tutte le
sue officie necessarie, così pure alle Bustole le serrature e officii
fatti all'Inglese. Dello Appartamento spendo tutto stato accomoda-
to di nuovi, e cioè imbiancato, Squadrato, e Dipinto, Inverniciato l'ultra-
la Porte, Usci, Bustole, Teliarè e Spazzelline, ove non trovassi ora alcuna
struttura perciò si conviene che al fine della Locazione debba essere re-
stituito dal Conduttore tal quale gli è stato consegnato, obbligando il me-
desimo o di compensare il danno che in caso contrario avesse arrecato
all'Locatore, oppure ricorrere a una perizia. Spese senza alcun rimb-
ono il Locale Locatogli. Per ultimo il S.^o Conduttore si obbliga a qua-
rare a sue spese come sopra di far pulire dalla fuligine e fiamme
e fiamme, altrimenti pagherà al Locatore Bajocchi Centi (baj. 20) per
ciascuno Camino all'anno, perche poi dal Locatore si eseguisca tale
manutenzione.

Giuseppe Fize. Somaschi Agente ed Esecutore
D. Luigi Graziani Conduttore

Alejandro Sacchetti Agente e Esecutore per un anno del S.^o

Giuseppe Maffei Testimonio =

Agostino Poppi Testimonio =

Li 30. Aprile 1828.

Si hanno di proseguire nella medesima locazione anche per il vent. anno 1829.

Li 4. Maggio 1830. Infede Alejandro Sacchetti

Luigi Lotti Testimonio

durante la presente Locazione o sua tacita od espressa rinnovazione, in due rate e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE nel mese di Agosto, e l'altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore, in ciascun Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, e in ogni ecc.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di sublocare o cedere ad altri il suddetto affitto, sia in tutto che in parte, perchè ecc.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un altro anno, qualora per l'una o per l'altra delle parti non siasi dato, o rinunciato anche estragiudizialmente il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città e ciò non ostante che questa Locazione siasi fatta mediante privata Scrittura, perchè così ecc.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di ~~_____~~

Finalmente resta convenuto che, nel caso il Sig. Conduttore e suo fideiussore non adempiano alli patti, convenzioni ed obblighi sopra trascritti, per cui il Sig. Locatore fosse obbligato a fare atti giudiziari, le spese tutte sì ripetibili che irripetibili, giudiziari e stragiudiziali, staranno a carico del detto Sig. Conduttore e suo fideiussore, perchè così di patto espresso, come pure staranno a carico del Conduttore le spese del Commiato giudiziale.

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime, resta obbligato principalmente ed in solido quale Sigurtà solidale l'infrascritto Signor *Do. M. Alessandro Sassoli* — il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione che per ogni sua tacita rinnovazione rinunciando al beneficio dell'escussione in ogni ecc.

Per l'osservanza delle quali cose le parti suddette ed infrascritte obbligano sè stesse, loro Eredi e Beni nella più valida ed efficace forma di ragione ecc., e per fede della verità, la presente in doppio originale, come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimoni, Anno, Mese e Di suddetti.

Pigione annuale *Suddi. Romani Cento* — £100 = pari a £532 =

all'infuori, d'uno Stanziolino con due Sciaquattro e finalmente una Camerina ad uso di Studio. Il tutto munito di buone finestre grandi con Telari e Lappioni fuori meno in Cucina che sono a vetri colle due Sportelline in tutte. Per piano nella finestra davanti, e fuori in due parti in quelle che guardano dalla parte del pubblico giardino, con tutti li suoi ferramenti necessari, ed opportuni. Piccola Cantina colle due Calaspre, e Granaro grande con altro piccolo superiormente munito pure di buone serrature, e Chiavi. In dette finestre dell'appartamento vi sono li suoi ferri murati per collocarvi li ferri a traverso per le Portiere, oltre la cantina suddi vi si aggiunge altra piccola Cantina *Bologna. — Regia Tipografia* di servizio all'altra deservita. Di più fuori una Camera nell'istesso piano del Granaro, oltre il Camerino per i Palli.

Dovrà il Sig.^o Conduttore ogni Anno far pulire i Camini in detto Appartamento dalla Fuligine, almeno Due volte l'Anno; Come pure dovrà conservare detto Appartamento nello stato consueto, ed in caso contrario dovrà risponder al Sig.^o Locatore i danni cagionati, che si verificeranno, sperando, che non vi sarà questo bisogno, alla fine della presente Locazione.

Tanto

Ant.^o Locatore.

~~Luigi Geronzi Padelloni~~
~~M. Geronzi Padelloni~~
Luigi Geronzi Padelloni e vedi fare le sue firme.
D. Geronzi Padelloni e vedi fare le sue firme.



Al Nome di DIO. Ad *quattro* di *Marzo* 1825 In Bologna

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento, si dichiara come il Sig. *Ant. Visconti e Mandolani*

vic. dell' Osp. S. Spirito, Casignoli e Pellegrinetto di Anzani;
al quale spetta, ed appartiene l' infrascritto *Appartamento*
da, concede, affitta, ed a termini prescritti dalla Legge alluoga al Sig. *Onofrio*
Bettini presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente
a Pigione un *Appartamento al Piano Terreno consistente in*

*tre Camere con cucina e ripostiglio cucine, e
Cantina colle sue stoviglie e vetri, le quali dovranno essere
mantenute dal Conduttore, il tutto con suoi usi con
ve e locazione come pure un piccolo orto con obbligo
di dare raccomandare le vicine nell' orto, e mantener
le come fosse*

situato in Bologna sotto la Parrocchia di *San Benedetto*
nella strada di *Galleria* al N. 519 appresso li suoi noti
confini, e ciò pel tempo, e termine di un *Anno* da comincarsi alli 8. di
Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio *1826* e per qualunque
altra sua tacita rinnovazione; e ciò ha fatto, e fa detto *Ant. Visconti e Mandolani*
Locatore da una parte, perchè il detto *Onofrio Bettini* Conduttore
dall' altra, sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente pro-
mette, e conviene d' usare, e godere detto *Appartamento* ad arbitrio
d' Uomo da bene ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili
Locazioni; e di più dare, e pagare per Pigione, ed Affitto di detto *Appartamento*
al detto Locatore, o suoi Eredi e Successori Scudi *dieciotto* l' anno
ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione
in due Rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della
Beata VERGINE del Mese di Agosto, e l' altra metà nella Vigilia del Natale
di Nostro Signore in ciascun' Anno, senza eccezione, contraddizione, o re-
plica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di sublocare, o cedere ad altri il suddetto Affitto sia in tutto che in parte, perchè così ec.

S' intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di Rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi

di *dieciotto*
Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed insolido qual Sigurtà solidale l' infrascritto *Ant. Torquato Palaggi* il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione: e per fede della verità, la presente, in doppio originale come sopra viene firmata di loro propria mano alla presenza degli infrascritti Testimoni Anno, Mese. e Di suddetti.

Bologna Tipografia Sassi.

Pigione Annuale — — — Scudi *18* *romani*
Ant. Visconti Locat. e Mandolani
Onofrio Bettini Conduttore
Torquato Palaggi Sigurtà Solidale
Giuliano Bussani Testimonio
Giuseppe Gallani Magranti T.



GOVERNO PONTIFICO . --- Provincia di Bologna .

Al Nome di DIO . A di *9* di *Aprile* 1825 In Bologna .

Per la presente privata Scrittura , che in doppio originale viene dalle Parti firmata , e la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento , si dichiara come il Sig. *Luigi Niccoli Marchese della S. Sede Monti Farinati, e della S. Sede* al quale spetta , ed appartiene l' infrascritt *Bottega* da , concede *Donna Maria* affitta , ed a termini prescritti dalle veglianti Leggi alluoga *al Sig. Pietro Fiori* presente , ed anche per conservazione de' Mobili conducente a Pigione una *Bottega* *con una camerino da mercanzia anche* *richiedi ad altri Beni consistente* *nella detta Bottega le fessure con la porta* *con una libalta, con chiave, e serrature*

[Large diagonal scribbles covering the middle section of the document]

Post in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Peredotto* nella Strada *de' Salliera* al N. *530* appresso li suoi noti confini , e ciò pel tempo , e termine di *un anno* da cominciarsi alli 8. Maggio prossimo avvenire , e da finirsi li 8. Maggio *1826* - ; E ciò ha fatto , e fa detto *L. Niccoli* Locatore da una parte , perchè il detto *P. Fiori* Conduttore dall' altra , sotto l' infrascritta obbligazione de' Beni , spontaneamente promette , e conviene d' usare , e godere *detta Bottega* ad arbitrio d' Uomo da bene , ed in tutto , e per tutto conforme , e secondo le disposizioni delle veglianti Leggi predette , e di più dare , e pagare per Pigione , ed Affitto di *detta Bottega* al detto Locatore , o suoi Eredi , e Successori Scudi *sei* ogn' Anno durante la presente Locazione , o sua tacita , ed espressa rinnovazione in due rate , e termini , cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della B. VERGINE del Mese di Agosto , e l' altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore in ciascun' Anno , senza eccezione , contraddizione , o replica alcuna , e in ogni ec .

Resta

Resta però espressamente interdetto al Conduttore, di Subblocare, o cedere ad altri il suddetto Affitto sia in tutto, che in parte, perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altr' Anno qual' ora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura, perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la Somma di Scudi _____

Alle cose suddette, e per l' osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l' infrascritto *Don A. Saverio Costa* il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l' osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni nella più valida, ed efficace forma, di ragione ec., e per fede della verità, ha presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano alla presenza degl' infrascritti Testimonj; Anno, Mese, e Di suddetti.

Pigione Annuale Scudi 6.

Antonio Viscumbi Mend. Sacatore e fuo

Pietro Fiori Conduttore a Sumo

Et. Giuseppe Costa Sigurtà

Luigi Maruzzi Testimonio

Martelli Fabio Testimonio

Bologna 19. Per maggio 1826

Accanto io infrascritto il sommato amichevole che il S. Pietro Fiori si presentò per il giorno 18/5 Maggio 1826 corrente anno, e che promette di lasciare in libertà la vedova Borghesi, dichiarando che la presente suddetta amichevole voglia ed abbia forza come se fosse giudiziale. Per fede si firmarono le parti alla presenza delli infrascritti Testimonj

Giuseppe Fiorino Somasino Erede, Sacatore

Pietro Fiori affermano

Luigi Lolli Testimonio

Giul. Panzachi Testimonio



Al Nome di DIO. A dì 14 di Febbrajo 1826 In Bologna

Per la presente privata Scrittura, che in doppio originale viene dalle Parti firmata, la quale vogliono che abbia forza di autentico Documento; si dichiara come il Sig. *Filippo Giacomo Fornasini*

Erede della *Vittoria Ferrarese*, ed Agente dello Stato del *Principe Ferrarese* al quale spetta, ed appartiene l'infrascritta *Bottega* da, concede, affitta, ed a termini prescritti dalla Legge alluoga a *Sig. Giovanni Pazzaglia*

presente, ed anche per conservazione de' Mobili conducente a *Pigione una Bottega* situata

sotto il Porticato delle *Due Case* marcate *№ 529, e 30 in Via Galliera*, ad uso di *Ebanisteria* con un piccolo *Cammerino*, con *Tellaro e Ripida con Ornato* da mantenersi dal Conduttore, e incaricarlo se occorre a spesa di detto Conduttore; resta proibito al medesimo di tenere sotto il Portico, Banco, *Montepi* altro *Bottega* *Finis et* *Signature*

situata in Bologna sotto la Parrocchia di S. *Benedetto* nella strada *Via Galliera* al N. appresso li suoi noti confini

e ciò pel tempo, e termine di un Anno da comincarsi alli 8. di Maggio prossimo avvenire, e da finirsi li 8. Maggio 1827 e per qualunque altra sua tacita rinnovazione; E ciò ha fatto, e fa detto *Fornasini Agente* ed *Erede* medesimo

Locatore da una parte, perchè il detto *Pazzaglia* Conduttore dall'altra, sotto l'infrascritta obbligazione de' Beni, spontaneamente promette, e conviene, d' usare, e godere detta *Bottega* ad arbitrio d' Uomo da bene, ed in tutto, e per tutto secondo le consuetudini di simili Locazioni, e di più dare, e pagare per *Pigione*, ed *Affitto* di detto *Bottega* al detto

Locatore o suoi Eredi, e Successori Scudi *Sig. Giovanni P. & C.*

ogn' Anno durante la presente Locazione o sua tacita, ed espressa rinnovazione in due rate, e termini, cioè la metà nella Vigilia dell' Assunzione della Beata VERGINE del

Mese di Agosto, e l'altra metà nella Vigilia del Natale di Nostro Signore in ciascun Anno, senza eccezione, contraddizione, o replica alcuna, ed in ogni ec.

Resta però espressamente interdetto al Conduttore di Sublocare, o cedere ad altri il suddetto affitto sia in tutto, che in parte perchè così ec.

S'intenderà per patto espresso rinnovata la presente Locazione per un' altro Anno qualora per l' una, o per l' altra delle Parti non siasi dato, o denunziato, anche estragiudizialmente, il congedo, osservando il termine nel proposito stabilito dalla consuetudine di questa Città, e ciò non ostante, che questa Locazione siasi fatta mediante Scrittura perchè così ec.

Si dichiara che a titolo di rata anticipata è stata pagata la somma di Scudi

Alle cose suddette, e per l'osservanza delle medesime resta obbligato principalmente ed in solido qual Sigurtà solidale l'infrascritto *Sig. Antonio Galassi*

il quale intende obbligarsi tanto per il tempo di detta Locazione, che per ogni sua tacita rinnovazione, rinunciando al beneficio dell' escussione in ogni ec.

Per l'osservanza delle quali cose le Parti suddette, ed infrascritte obbligano se stesse, loro Eredi, e Beni presenti e futuri in ogni miglior modo di ragione, e per fede della verità la presente, in doppio originale come sopra, viene firmata di loro propria mano

alla presenza degli infrascritti Testimonj, Anno, Mese, e Di suddetti.

Pigione Annuale — Scudi *E. C.*

Filippo Giacomo Fornasini Erede e Agente

Giovanni Pazzaglia

Antonio Galassi Sigurtà Solidale per li Scudi sei annuali

Giuseppe Pilote Testimonio
Sebastiano Pelloncini Testimonio

